

STATUTO FONDAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, è costituita, per volontà ed iniziativa di ASM Brescia S.p.A., la fondazione di partecipazione denominata

"FONDAZIONE ASM BRESCIA"

con sede legale in Brescia, Via Lamarmora n. 230.

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di educazione, istruzione, ricreazione, cultura; di assistenza sociale e di ricerca scientifica, di promozione e valorizzazione delle iniziative di cultura, anche con riferimento alla storia e alla cultura aziendale di ASM nei territori in cui si è sviluppata l'attività della stessa.

La Fondazione opera nel territorio nazionale, ma potrà sostenere anche iniziative nei medesimi campi che siano svolte da altre fondazioni e/o istituzioni anche all'estero.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza.

ART. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili che verranno espressamente destinati a scopo di incremento del patrimonio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

-acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

-lasciti e donazioni con destinazione vincolata;

-sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio iniziale è costituito dalla liberalità per nominali euro 100.000 (centomila) costituito da Titoli di Stato effettuata dalla "ASM Brescia Spa" contestualmente all'atto di costituzione.

Tale patrimonio ha struttura aperta nel senso che vi può essere la presenza di Aderenti e Sostenitori i quali contribuiscono alla vita della Fondazione mediante il versamento di somme di denaro una tantum o annuali ovvero mediante la donazione di beni materiali od immateriali.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;

- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

ART. 5 - ORGANI DELL'ENTE

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario dell'Ente;
- L'Assemblea di Partecipazione;
- Il Revisore dei Conti.

Gli incarichi sono di norma espletati a titolo gratuito. In relazione a specifiche attività operative, possono essere previsti compensi nei limiti indicati dal Presidente dell'organo amministrativo di A2A S.p.A. Sono in ogni caso rimborsabili le eventuali spese sostenute nell'espletamento del mandato.

ART. 6 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

ART. 7 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile, una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente, per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri determinato tra un minimo di tre e un massimo di sette, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati, sentito il Sindaco di Brescia, ad eccezione di un componente per il quale occorre sentire il Sindaco di Bergamo, dal Presidente dell'organo amministrativo di A2A.

I consiglieri durano in carica tre anni dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto competente alla nomina del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'organo di amministrazione.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano la decadenza dell'intero organo.

Ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il soggetto competente alla nomina del Consiglio di Amministrazione

della Fondazione, o un suo delegato, che avrà facoltà di intervenire su quanto oggetto di discussione nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 9 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, spedito con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale;
- nominare i "Partecipanti" nella fondazione ex art. 14 del presente Statuto.

Gli competono tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

Esso può quindi provvedere a qualsiasi atto, necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione, nonché delegare proprie attribuzioni agli Amministratori.

ART. 12 - SEGRETARIO DELL'ENTE

Il Consiglio, anche al di fuori dei propri membri, può provvedere alla nomina di un Segretario fissandone i compiti.

ART. 13 - PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima

ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ART. 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti e si riunisce almeno due volte all'anno ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'Assemblea partecipa con diritto di voto il soggetto competente alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o un suo delegato.

All'Assemblea possono assistere i componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, sul bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario; avanza proposte per le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea di Partecipazione può riunirsi in forma plenaria, come momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione.

ART. 15 - REVISORE DEI CONTI

La gestione contabile della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti iscritto all'Albo dei Revisori.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 16 - SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo istituto bancario alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Ente.

ART. 17 - NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento, i beni residui saranno assegnati, su indicazione del Comune di Brescia, ad Enti che perseguano fini analoghi alla "FONDAZIONE ASM BRESCIA".